

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

per la

gestione dell'emergenza sanitaria da virus Covid-19

a.s. 2021/22

Vista l'emergenza sanitaria da Covid-19 si rende necessaria la presente integrazione al regolamento di Istituto per il contenimento del contagio.

Sulla base di quanto previsto nel Protocollo per la gestione dell'emergenza sanitaria da virus Covid-19 approvato dal Collegio docenti in data 01/09/2020, nonché delle indicazioni fornite dal CTS, si elencano le seguenti disposizioni:

Regole generali

A tutte le studentesse e studenti, è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

Art. 1 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
3. L'ingresso a scuola di studentesse e studenti, già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Art. 2 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

Art. 3 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su determina del Dirigente Scolastico. Ciascuna delle tre sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A ciascun settore sono assegnati, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina, nei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;

4. Gli intervalli si svolgeranno il più possibile all'aperto nello spazio assegnato tranne nelle situazioni in cui le condizioni meteo non lo permettano. In tal caso gli intervalli si svolgeranno all'interno di ciascuna classe. Alle studentesse e agli studenti che restano in aula durante gli intervalli, è consentito togliere la mascherina solo se seduti al proprio posto per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

Art. 4 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 8:05 (per la sede centrale e la sede di Montebelluna) e alle ore 08:25 (per la sede di Soranza). In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente le norme di sicurezza previste, sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico ed igienizzando le mani attraverso i dispenser disposti lungo i corridoi. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico utilizzando gli stessi varchi usati in ingresso.

Art. 5 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.

2. L'uso della mascherina durante le attività in aula è dettato dalle disposizioni nazionali ed in base alla situazione epidemiologica locale. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza

degli insegnanti, purché sia rispettata la distanza di 2 metri. L'accesso agli spogliatoi avviene per gruppi secondo la capienza massima stabilita e con l'obbligo di indossare la mascherina.

Art. 6 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata. Prima di entrare in bagno è necessario sanificare le mani. L'accesso è permesso due per volta. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

Art. 7 - Accesso ai distributori automatici di alimenti

1. Non è consentito l'accesso ai distributori automatici di alimenti e bevande da parte delle studentesse e degli studenti. Gli allievi che ne avessero necessità dovranno provvedere in maniera autonoma a portare con sé il necessario.

Art. 8 – Sanzioni

1. Il mancato rispetto anche solo di una di queste disposizioni comporterà la nota disciplinare sul registro. Dalla seconda trasgressione, l'allievo sarà sospeso dalle lezioni senza l'obbligo di frequenza per un minimo di 3 giorni.